



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA FUNZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 dell'11 luglio 2022

Art. 1

Premessa e oggetto

1. Nell'ambito del Comune di Mantova è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante".
2. Il presente Regolamento disciplina la nomina del Garante, i suoi requisiti, i compiti, le relazioni con gli Organi del Comune e gli altri soggetti istituzionali, la durata dell'incarico.

Art. 2

Presentazione delle candidature, nomina e durata

1. A seguito della pubblicazione, per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale, di apposito avviso contenente i requisiti, il termine di presentazione e l'invito a presentare la propria candidatura per la nomina a Garante, il Sindaco, previa consultazione dell'Ufficio di presidenza, nomina, con proprio decreto, il Garante fra persone:
 - con cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell'Unione europea o "status" equiparato per legge (ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n.174/94, i candidati non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli Stati appartenenza o di provenienza, essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
 - e di comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale, che per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offrano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. La carica del Garante decorre dalla comunicazione al medesimo della nomina da parte del Sindaco.
3. Il Garante è un organo monocratico e resta in carica per il mandato amministrativo del Sindaco che l'ha nominato e comunque sino alla nomina del nuovo Garante subentrante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Art. 3

Requisiti, incompatibilità e ipotesi di decadenza

1. Non può essere nominato Garante:
 - a) Colui che si trovi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale;
 - b) Colui che ricopra un ruolo di amministratore o legale rappresentante in Associazioni e/o organismi operanti per la tutela dei diritti dei detenuti ed interessati ai problemi penitenziari;
 - c) Colui che eserciti la professione di avvocato o funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza, nonché chi riveste cariche politiche;
 - d) Il coniuge, gli ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco e del personale che opera presso la Casa Circondariale di Mantova;
 - e) Colui che abbia riportato condanne penali per le quali non sia intervenuta la riabilitazione;
 - f) Colui che abbia carichi penali pendenti;
 - g) Colui che si trovi in una delle seguenti situazioni: inabilitazione, interdizione giudiziale, fallimento;
 - h) Colui che si trovi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Mantova e/o con le funzioni inerenti al ruolo da ricoprire, tenuto conto delle attività abitualmente svolte in ambito professionale e associativo.

2. L'accettazione della candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
3. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di preclusione alla nomina, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco dichiara il Garante decaduto dalla carica.

ART.4

Dimissioni e revoca

1. Le dimissioni dalla carica operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.
2. La revoca del Garante è disposta dal Sindaco per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e che rendono incompatibile il mantenimento della carica. La revoca è disposta previa contestazione motivata da notificare al Garante. Quest'ultimo può presentare, nei 10 giorni dalla avvenuta notifica, le proprie controdeduzioni. Se la revoca è confermata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
3. A seguito di cessazione dall'incarico (per qualsiasi causa) è avviato il procedimento di nomina ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5

Compiti del Garante

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante:
 - a) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Mantova, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani, dell'umanizzazione della pena, della giustizia riparativa e delle misure di comunità;
 - c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;
 - d) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite di luoghi di detenzione e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;
 - e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
 - f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti, sia carcerarie che di esecuzione penale esterna, riguardo alle condizioni dei luoghi di detenzione carceraria e domiciliare e alle modalità di inserimento lavorativo, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti, ma non adeguatamente tutelati;
 - g) la promozione di forme di collaborazione con le Università, nonché con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale mantovano che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale;

- h) l'attivazione di iniziative congiunte o coordinate con altri soggetti pubblici e, segnatamente, con i difensori civici, regionali e locali, per la miglior tutela dei diritti di cui alla lettera a);
 - i) a seguito di possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione;
 - j) l'audizione annuale del Sindacato di Polizia penitenziaria.
2. Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 6

Relazione agli organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco e alla Giunta sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e presenta al Consiglio comunale apposita relazione annuale, da pubblicarsi sul sito comunale.

Art. 7

Struttura e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante potrà essere assistito da un ufficio dell'Amministrazione comunale, nonché avvalersi di persone disposte a prestare collaborazione, a titolo volontario, per il raggiungimento degli scopi/ funzioni prefissate nel regolamento.

Art. 8

Trattamento economico

1. La funzione di Garante è gratuita e non comporta la corresponsione di indennità e/o compensi.
2. Può essere previsto un rimborso spese minimo, compatibilmente col budget annualmente assegnato in fase di predisposizione di bilancio, per motivi attinenti allo svolgimento del mandato e legato all'espletamento delle funzioni previste dal regolamento. I rimborsi ammissibili sono le spese di trasferta, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate e rendicontate, in occasione di missioni svolte per recarsi fuori dal Comune di Mantova. Altri eventuali rimborsi devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente del settore preposto.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.